

**CIRCOLARE
PAGHE****N. 6/2025***Circolari precedenti:**N.1 – Bando ISI
2024**N.2 – Premio Inail:
autocertificazione
aziende artigiane**N.3 – Presentazione
all’Inail della do-
manda per la ridu-
zione del tasso me-
dio di tariffa per
prevenzione**N.4 – Tracciabilità
spese di trasferta**N. 5 – Novità fiscali
2025: indennità ag-
giuntiva e ulteriore
detrazione*

...

Tutte le circolari
sono disponibili sul
sito www.studiovitali.it
nella sezione
NOTIZIE

1. Premessa

Regione Lombardia, in data 1° luglio 2025, ha emanato l’Ordinanza n. 348 che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal giorno 2 luglio 2025 al giorno 15 settembre 2025, per le attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora, nonostante il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (<https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2025/06/DocConferenza.-2025-06-20-DOCCRP6bis-lineediindirizzocaloresolare.pdf>), lo stress da calore possa comportare rischi rilevanti per la salute del lavoratore.

2. Modalità operative

I datori di lavoro interessati, giornalmente, sono invitati ad accedere al sito <http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, e verificare la mappa del rischio (nessuno, basso, moderato o alto) riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”. Qualora, alle ore 12:00, la sopracitata mappa dovesse indicare un rischio “alto”, come riportato in premessa, è vietato lo svolgimento di attività lavorativa nella fascia oraria 12:30 – 16:00.

Inoltre, per maggiori dettagli, si invitano i datori di lavoro ad accedere, sempre con frequenza giornaliera, al sito <https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>. Quest’ultimo, infatti, consente di effettuare delle verifiche più puntuali sulla tipologia di rischio, tramite inserimento del Comune e della Provincia di interesse, e fornisce importanti linee guida da adottare per prevenire potenziali pericoli per la salute dei lavoratori, anche nelle giornate in cui il rischio è “moderato”.

3. Richieste di integrazione salariale per la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo

L’Inps, con Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha disposto le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze di richiesta di integrazione salariale

Per riassumere, due sono le ipotesi, alternative tra loro con riferimento agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione/riduzione sovrapponibili, in cui il datore di lavoro può fare richiesta di integrazione salariale:

01) qualora la sospensione/riduzione delle attività lavorative sia stata disposta con ordinanza della pubblica autorità;

02) qualora il caldo eccessivo non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative.

4. Relazione tecnica

A seconda dell'ipotesi adottata, vi sono delle conseguenze nella compilazione della relazione tecnica da allegare alla richiesta di integrazione salariale:

- ipotesi 01): è sufficiente indicare gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione/riduzione delle attività lavorative;
- ipotesi 02): premesso che l'integrazione salariale è riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35 °C, vi possono potenzialmente essere casi in cui, pur essendo le temperature reali inferiori a 35 °C, la temperatura "percepita" sia più elevata di quella reale. (A titolo esemplificativo e non esaustivo: tasso di umidità elevato, utilizzo di macchinari che producono calore, utilizzo di particolari strumenti di protezione, lavorazioni al chiuso prive di sistemi di ventilazione ecc.). Pertanto, nelle ipotesi in cui la temperatura reale sia inferiore a 35 °C ma, quella "percepita", risulti essere superiore a quella reale, affinché la domanda di integrazione salariale possa essere accolta, è necessario redigere una relazione tecnica molto dettagliata. Quest'ultima, deve essere supportata da adeguati elementi informativi: indicazione dell'evento meteorologico, descrizione dell'attività lavorativa e la tipologia di lavori che sono stati sospesi/ridotti.

5. Conclusione

Si invitano i Sig.ri Clienti ad attenersi alle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" e all'Ordinanza di Regione Lombardia citate in premessa, nonché, alle indicazioni fornite nel paragrafo "Modalità operative". Qualora fosse necessario fare richiesta di integrazione salariale, è necessario prendere immediato contatto con lo Studio per la predisposizione dell'apposita domanda.

Si comunica, infine, come riportato all'interno dell'Ordinanza, che la mancata osservanza di quanto riportato nella presente Circolare, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 206,00), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni supporto sull'argomento.

Sondrio, 15 luglio 2025

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI